

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Fallimento

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. in esercizio provvisorio

con sede in San Benedetto del Tronto, Viale dello Sport n. 62

Reg. Fall. n. 12/2021

Giudice Delegato: dott.ssa Francesca Calagna

Curatori: dott. Franco Zazzetta, dott. Massimiliano Pulcini, Avv. Francesco Voltattorni


REGOLAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER ESPERIMENTO VENDITA D'AZIENDA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA

I Curatori del Fallimento S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. in esercizio provvisorio dott. Franco Zazzetta, dott. Massimiliano Pulcini ed avv. Francesco Voltattorni

- premesso che necessitano tempi ritenuti eccessivi, in relazione alle esigenze della procedura, per la predisposizione del programma di liquidazione, per la connessa approvazione da parte del Comitato dei Creditori e per la successiva autorizzazione all'esecuzione da parte del Giudice Delegato;
- considerato che è conveniente procedere alla vendita dell'azienda sportiva calcistica S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L., anziché dei singoli elementi che la compongono, ciò in quanto tale scelta:
 - è coerente con l'autorizzazione all'esercizio provvisorio,
 - consente un miglior risultato economico,
 - tutela i dipendenti nella prosecuzione dei rapporti di lavoro,
 - potrebbe consentire la conservazione del titolo sportivo,
- considerato che dal ritardo nella vendita può derivare un pregiudizio all'interesse dei creditori e che pertanto necessita procedersi ad una liquidazione extraprogrammatica;
- vista la stima dell'azienda da alienare redatta dall'esperto dott. Saverio Mancinelli all'uopo nominato e depositata in Cancelleria in data 12 maggio 2021;
- vista e richiamata l'autorizzazione del Giudice Delegato in data odierna, adottata in sostituzione del Comitato dei Creditori, ancora non costituito, anche in merito alla liquidazione dell'attivo prima del programma di liquidazione;

stabiliscono

procedersi, il giorno 24 maggio 2021 ore 18,00 presso lo Studio del Notaio Pietro Caserta, in San Benedetto del Tronto, alla Via Palmiro Togliatti n. 19, alla vendita mediante procedura competitiva al valore di stima dell'azienda sportiva calcistica S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.



1





LOTTO UNICO

Intero complesso aziendale composto da: **Diritti Pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori; Struttura e Organizzazione Settore Giovanile; Immobilizzazioni materiali; Indumenti; Targhe, coppe e trofei; Marchi sociali.** Il tutto come meglio individuato e descritto nella relazione di stima redatta dall'esperto dott. Saverio Mancinelli disponibile al pubblico presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Ascoli Piceno, nonché sul sito internet www.fallimentiascoli.com

Vendita non soggetta ad I.V.A.

PREZZO BASE D'ASTA, valore di stima € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00)


CONDIZIONI DI VENDITA

- 1) Il complesso aziendale innanzi individuato e meglio descritto in stima depositata in Cancelleria, viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di terzi, a corpo e non a misura, al prezzo precedentemente indicato. Come specificato nella stima, verranno ceduti:
 - a) Proprietà del compendio mobiliare costituito da macchinari, attrezzature varie e sportive, macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche, mobili ed arredi. I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell'esperto Dott. Saverio Mancinelli, depositata presso la Cancelleria Fallimentare, che può essere consultata dall'offerente ed alla quale si fa espresso rinvio per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.
 - b) Componente immateriale in cui sono anche compresi:
contratti aventi ad oggetto i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori e, comunque dei tesserati, il tutto come meglio descritto nella citata relazione di stima ed in ogni caso con esclusione di quei contratti aventi come oggetto le prestazioni sportive non più esistenti al momento del trasferimento dell'azienda sportiva calcistica,
 - c) Il settore giovanile tutto come descritto nella richiamata relazione di stima del Dott. Saverio Mancinelli con esclusione dei giovani calciatori non più in forza al momento del trasferimento dell'azienda sportiva calcistica.

L'oggetto della vendita comprende anche indumenti sportivi, targhe, coppe, trofei ed in genere tutti i diritti necessari ed utili ai fini della continuazione dell'attività esercitata dall'impresa fallita, se ed in quanto esistenti e nella disponibilità degli organi della procedura con esclusione dei libri e documenti contabili. L'acquirente sarà comunque tenuto ad esibire ai curatori ogni atto e/o documento presente negli archivi della società a semplice loro richiesta.

- 2) Nel complesso aziendale innanzi individuato sono altresì compresi tutti gli altri rapporti contrattuali pendenti al momento del trasferimento dell'azienda, risultanti dalla documentazione o dalle scritture contabili ivi compresi i contratti in essere con i tesserati quali allenatori, operatori sanitari ausiliari ed il personale dipendente e collaboratori non tesserati.

Il complesso aziendale viene posto all'asta, non comprensivo del titolo sportivo (ove il "titolo sportivo" consiste nel riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, ricorrendo vari requisiti federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato) in quanto il titolo sportivo non può essere oggetto di cessione a terzi, ma può solo ed eventualmente essere attribuito dalla F.I.G.C. ad una diversa società. A tal fine possono essere costituite da potenziali acquirenti nuove società, dotate di statuto conforme a quanto previsto dalla F.I.G.C. e la società che risulterà aggiudicataria dell'asta (cioè assegnataria del complesso aziendale della società fallita) potrà


2




chiedere alla F.I.G.C. il trasferimento in capo a sé del titolo sportivo che è condizionato all'osservanza di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa federale. Per completezza, si precisa che le norme organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e segnatamente il comma 3 dell'art. 52, che testualmente recita: *Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza; 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta; 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.* Alla data di fallimento, l'esperto stimatore ha svolto una quantificazione (approssimativa e condizionata dall'urgenza del lavoro assegnato) del "debito sportivo" della Sambenedettese Calcio che può indicarsi intorno al valore di € 1.940.000,00, importo che potrebbe ridursi a circa € 1.570.000,00 ove vadano esclusi i contributi previdenziali a carico della società e che potrebbe ulteriormente ridursi, ove venissero utilizzate le fideiussioni escusse dalla Lega (totale € 730.000,00).

Dalla azienda sportiva oggetto di cessione sono esclusi:

- tutti i crediti sorti e/o maturati, anche solo in parte, prima della dichiarazione di fallimento e successivamente fino alla data del trasferimento dell'azienda: di essi rimarrà titolare la fallita e alla loro riscossione sarà quindi legittimata unicamente la curatela fallimentare.
- le somme dovute a qualsiasi titolo dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e/o dalla F.I.G.C., dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A e società calcistiche anche estere quali, per mera esemplificazione, quelle relative ai diritti audiovisivi, ricerca e formazione tecnico agonistica di giovani, proventi incentivazione giovani, premi di valorizzazione, risorse Legge Melandri (D. Lgs n. 9/2008), accordo di mutualità, proventi derivanti dalla campagna trasferimenti tutti afferenti sia il periodo precedente la dichiarazione di fallimento che quello successivo fino alla data del trasferimento dell'azienda o maturati negli stessi periodi anche se determinati, deliberati e/o liquidati successivamente. Dette somme, se utilizzate dalla Lega in compensazione di eventuali debiti della cessionaria, anche se sorti a seguito di accollo dei debiti della cedente, saranno dovute al Fallimento dalla cessionaria stessa anche in mancanza di richiesta degli organi fallimentari e senza eccezione alcuna. L'aggiudicatario conferisce al Fallimento delega irrevocabile a richiedere direttamente alla Federazione, alla Lega e agli altri Enti di cui sopra la documentazione relativa alle predette somme, la scheda campionato e le altre schede contabili della fallita e dell'aggiudicataria. Qualora la società cessionaria dell'azienda ricevesse pagamenti relativi a questi crediti e somme o notizia di compensazioni da parte della Lega dovrà immediatamente darne notizia ai curatori fallimentari e provvedere senza ritardo al versamento degli importi incassati o compensati dalla Lega o altri Enti effettuando bonifico sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare "S.S. SAMBENEDETTESE S.r.l. in Fallimento" acceso presso la Banca del Piceno Credito Cooperativo Società Cooperativa – Sede distaccata di San Benedetto del Tronto IBAN: IT 88 B 08474 24400 000000104642 – BIC ICRAITRRD60.

3






- Sono altresì esclusi dalla cessione, trattandosi di vendita fallimentare, tutti i debiti della Società fallita ivi compresi quelli sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sino alla data di trasferimento del compendio aziendale. Resta inteso che eventuali oneri e debiti che dovessero sorgere a carico della procedura fallimentare in conseguenza dell'utilizzo da parte dell'aggiudicatario del "titolo sportivo" della S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L., così come previsto al successivo punto 5 del presente regolamento, saranno a carico del cessionario che dovrà in ogni caso rimborsarli alla procedura fallimentare.
- 3) Dalla data di stipula dell'atto notarile di trasferimento tutti i costi, nessuno escluso e relativi a qualsivoglia esigenza dell'azienda, sono a totale carico dell'acquirente / aggiudicatario definitivo, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti della Curatela.
- 4) L'acquirente è obbligato a concedere alla curatela in comodato gratuito un locale all'interno dello Stadio "Riviera delle Palme" per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di acquisizione dell'azienda sportiva. Tale locale dovrà essere adeguato alle esigenze di archiviazione e consultazione della documentazione contabile della società fallita e dotato di sistemi informatici hardware e software contenenti gli archivi contabili.
- 5) Ogni concorrente, che dovrà necessariamente essere un imprenditore collettivo con veste giuridica di società a responsabilità limitata o società per azioni, con sede nella città di San Benedetto del Tronto, con il nome "Sambenedettese" nella denominazione sociale statuto conforme a quello tipo elaborato dalla F.I.G.C., dovrà depositare presso lo studio del Notaio Pietro Caserta in San Benedetto del Tronto alla Via Palmiro Togliatti n. 19 una busta chiusa contenente:
- formale domanda di partecipazione con l'indicazione della denominazione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante della società sportiva e attestante l'inesistenza di incompatibilità e/o conflitti di interesse in capo ai membri degli organi societari (l'eventuale dichiarazione mendace sul punto, oltre alle conseguenze di natura penale, comporterà la revoca dell'aggiudicazione e la perdita della cauzione);
 - un certificato della C.C.I.A.A., ovvero, in ipotesi di impresa di recentissima costituzione, una copia conforme dell'atto costitutivo o altra documentazione da cui risultino i poteri di firma e la composizione del capitale sociale.

Ove l'imprenditore non rispetti i requisiti soggettivi della sede e della denominazione sociale, la domanda non verrà presa in considerazione.

All'esterno della busta dovrà essere esplicitamente indicata la dizione: "OFFERTA PER AZIENDA S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L."

E' esclusa la possibilità di partecipazione per persona giuridica da nominare.


- 6) L'offerta di acquisto irrevocabile dovrà inoltre contenere, a pena di irricevibilità:
- A. espressa dichiarazione di conoscenza della relazione di stima;
 - B. espressa dichiarazione di adesione alle condizioni di gara e di vendita predisposte dai Curatori nel presente "regolamento di liquidazione", di cui il partecipante dovrà dichiarare di avere compiuta conoscenza;
 - C. impegno formale alla contrattualizzazione immediata ed alle medesime condizioni oggi esistenti del personale dipendente non sportivo della S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.;
 - D. dichiarazione di avere compiuta conoscenza delle leggi, norme, regolamenti, discipline, comunicati ufficiali e disposizioni regolanti la materia delle società sportive calcistiche affiliate alla F.I.G.C. e presa d'atto della totale estraneità della curatela, alla luce di quanto al precedente punto 2, in relazione alle vicende successive all'aggiudicazione e dichiarazione

4



che l'eventuale diniego della F.I.G.C. al trasferimento/attribuzione del titolo sportivo non costituisce motivo di risoluzione, inefficacia o invalidità dell'aggiudicazione.

- 7) Saranno accettate le domande presentate entro le ore 17,30 del 24 maggio 2021 presso lo Studio del Notaio Pietro Caserta, in San Benedetto del Tronto, alla Via Palmiro Togliatti n. 19. Unitamente alla domanda ogni concorrente dovrà depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile intestato a "S.S. SAMBENEDETTESSE S.R.L. in Fallimento" di importo pari al 25% (venticinque per cento) del prezzo offerto che, in ogni caso, non può essere inferiore al prezzo base d'asta.
- 8) All'atto della presentazione della domanda di partecipazione verrà identificato colui che consegna la domanda e rilasciata attestazione, firmata dal Notaio, di avvenuto deposito con orario. La busta chiusa verrà sigillata e firmata dal Notaio alla presenza del soggetto incaricato della consegna.
- 9) Il giorno fissato per la vendita, previo riscontro dell'integrità delle buste, verrà effettuata l'apertura delle stesse alla presenza del Notaio Pietro Caserta, dei Curatori e degli offerenti. L'apertura delle buste avverrà presso lo Studio del Notaio Pietro Caserta, in San Benedetto del Tronto, alla Via Palmiro Togliatti n. 19. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale.
- 10) In ipotesi di unica offerta l'azienda verrà aggiudicata all'unico offerente.
- 11) In ipotesi di pluralità di offerenti verrà indetta tra gli stessi una gara con offerte in aumento, ove ciascun rilancio non potrà essere inferiore ad € 20.000,00 (ventimila/00) partendo come base d'asta dalla più alta offerta ricevuta. L'azienda verrà aggiudicata al miglior offerente, trattenendo in deposito anche la cauzione dell'offerente che ha presentato la seconda offerta più alta e restituendo agli altri offerenti non aggiudicatari le somme depositate con le offerte. In caso che nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, l'aggiudicazione avverrà in favore del miglior offerente e, in caso di parità tra due o più offerte, in favore di colui che ha depositato prima la busta contenente l'offerta.
Tra l'aggiudicazione e la stipula dell'atto di cessione non saranno ammesse offerte in aumento.
L'aggiudicazione sarà seguita dalla stipula del rogito notarile che dovrà essere sottoscritto entro il terzo giorno successivo alla data di aggiudicazione, escluso in ogni caso dal computo il giorno di domenica.
All'atto della stipula del rogito l'aggiudicatario dovrà versare ai Curatori, tramite assegno circolare non trasferibile intestato a "S.S. SAMBENEDETTESSE S.R.L. in Fallimento" il residuo prezzo pena la perdita della cauzione e la decadenza dall'aggiudicazione.
Dopo il tempestivo pagamento del prezzo e la stipula del rogito notarile, sarà restituita all'offerente che ha presentato la seconda offerta più alta la somma trattenuta in conto deposito.
In caso di mancato versamento del saldo del prezzo e/o buon esito del versamento o di mancata presentazione dinanzi al Notaio rogante nel termine previsto, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto con conseguente perdita della cauzione. Il Notaio, rilevato il mancato adempimento dell'aggiudicatario, assegnerà l'azienda all'offerente che, durante la gara, ha proposto la seconda offerta più alta invitando quest'ultimo alla stipula del rogito notarile ed al versamento ai Curatori del residuo prezzo entro i successivi tre giorni liberi (esclusa la domenica).



12) Il Notaio rogante verrà designato dai Curatori e la nomina sarà comunicata ai presenti in occasione della gara.

13) Le spese tutte e gli onorari inerenti il trasferimento del ramo di azienda, comprese le imposte e tasse, saranno a carico dell'aggiudicatario.

FORME DI PUBBLICITÀ

I curatori provvederanno a dare pubblicità a questo regolamento mediante pubblicazione integrale sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul sito internet www.fallimentiascoli.com e, per estratto, sui quotidiani locali e nazionali; in tutti i casi, con avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Ascoli Piceno e dai Curatori.


San Benedetto del Tronto (AP), 20 maggio 2021

dott. Franco Zazzetta




I curatori fallimentari

dott. Massimiliano Pulcini



avv. Francesco Voltattorni



N. R.G. 12/2021

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Giudice Delegato

Letta l'istanza depositata in data odierna dai Curatori del **Fallimento S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. (R.G. n. 12/2021)**;

Visto il provvedimento di autorizzazione del 13 maggio 2021;

Dato atto che, come previsto dal Regolamento di Liquidazione, in data 19 maggio 2021, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte per l'acquisto del complesso aziendale *de quo* presso lo studio del Notaio Caserta e che, come risulta dalla documentazione in atti, è pervenuta un'offerta priva dell'assegno circolare non trasferibile richiesto dal predetto Regolamento per cui l'asta è stata dichiarata deserta;

Considerato che, come dedotto dai Curatori, alla predetta offerta pervenuta risultava allegata la contabile del bonifico disposto in data 18 maggio 2021 da un conto estero alla società offerente del valore richiesto per costituire la cauzione e che, come riferito dai Curatori, il legale rappresentante della predetta società ha dichiarato di essere stato nell'impossibilità di allegare l'assegno circolare;

Ritenuto quindi, ferma l'irritualità dell'offerta in parola, che le circostanze ora sinteticamente richiamate rendono altamente probabile la possibilità di valorizzare il complesso aziendale della società fallita e l'esistenza di almeno un soggetto potenzialmente interessato e che ha costituito la provvista necessaria per l'offerta;

Ritenuto che persistono le ragioni sottese al disposto esercizio provvisorio come anche le indifferibili ragioni di urgenza dedotte dai Curatori in considerazione delle quali occorre procedere alla vendita dell'azienda sportiva prima dell'approvazione del programma di liquidazione e che, nell'interesse preminente del ceto creditorio, l'autorizzazione richiesta debba essere concessa;

Rilevato che, per le medesime ragioni testé sinteticamente richiamate e in considerazione dei tempi strettissimi per addivenire alla vendita del complesso aziendale e alla sua valorizzazione nell'interesse preminente del ceto creditorio, è necessario che detta vendita avvenga mediante procedure competitive volte a garantire la massima informazione e la più ampia partecipazione dei soggetti interessati dovendosi al contempo abbreviare i termini per la pubblicazione del bando essendo gli ordinari

termini assolutamente incompatibili con le scadenze imposte dalla F.I.G.C. per l'attribuzione del titolo sportivo;

Rilevato che il comitato dei creditori non risulta, allo stato, essere ancora stato costituito;

Visti gli artt. 104 *ter*, co. 7, e 107, co. 1, L. Fall.,

AUTORIZZA

i Curatori del Fallimento S.S. SAMBENEDETTESSE S.R.L. (R.G. n. 12/2021) ad un ulteriore tentativo di vendita del complesso aziendale facente capo alla società fallita, come meglio individuato e descritto nella relazione di stima redatta dal dott. Saverio Mancinelli, mediante procedura competitiva alle condizioni indicate nel regolamento di liquidazione allegato all'istanza depositata in data odierna avvalendosi, all'uopo, del Notaio Pietro Caserta.

Si comunichi senza indugio alla Curatela.

Ascoli Piceno, 20/05/2021

IL GIUDICE DELEGATO

dott.ssa Francesca Calagna